|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: www.figcmarche.it  **e-mail**: cr.marche01@lnd.it  **pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 164 del 30/01/2025

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc189148398)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc189148399)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc189148400)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc189148401)

[Modifiche al programma gare del 02/02/2025 3](#_Toc189148402)

[Modifiche al programma gare del 09/02/2025 3](#_Toc189148403)

[NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 4](#_Toc189148404)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 4](#_Toc189148405)

[ERRATA CORRIGE 6](#_Toc189148406)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**VARIAZIONI AL CALENDARIO**

**CAMPIONATO PROMOZIONE**

**POL.D. VISMARA 2008** disputerà le restanti gare interne in **ora ufficiale**

**SVINCOLI EX ART. 117 BIS NOIF**

Secondo quanto previsto dall’art. 117 Bis delle NOIF per la risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, “Giovani Dilettanti”, “giovani di Serie” e dei calciatori/calciatrici di calcio a 5, vista la documentazione trasmessa al Comitato Regionale Marche, si dichiara svincolato iL seguente calciatore a decorrere dal **29.01.2025:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Matr.calc.** | **Calciatore** | **Nascita** | **Matr.soc.** | **Società** |
| 1093613 | GOUPY BRICE STEPHAN | 12.10.1995 | 1610 | ALMAJUVENTRUS FANO1906 SRL |
| 1095870 | KEITA FANTA MOHAMED | 10.03.1998 | 943403 | SSDARL ACEDEMY CIVITANOVES |
| 4015883 | PIERGIACOMI ROBERTO | 13.01.1989 | 700117 | A.S.D. CALCIO CORRIDONIA |
| 4001037 | STORANI EMILIANO | 19.05.1993 | 68202 | POL. VIRIDISSIMA APECCHIO |

lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, “Giovani Dilettanti”, “giovani di Serie” e dei calciatori/calciatrici di calcio a 5, vista la documentazione trasmessa al Comitato Regionale Marche, si dichiara svincolato iL seguente calciatore a decorrere dal **30.01.2025:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Matr.calc.** | **Calciatore** | **Nascita** | **Matr.soc.** | **Società** |
| 2263590 | LLAQUE ROMERO JOSE F | 25.05.1998 | 60247 | A.S.D. BELFORTESE R.SALVATOR |
| 4078343 | MANCINELLI RICCARDO | 11.10.1991 | 920963 | A.S.D. ROSORA ANGELI |
| 3178650 | SASSI LUCA | 05.06.1982 | 920963 | A.S.D. ROSORA ANGELI |
| 4387030 | IMERAJ EMILIANO | 24.07.1997 | 948461 | A.S.D. C.F. MACERATESE A.S.D. |
| 3972927 | CARRA GIANLUCA | 21.07.1994 | 945266 | A.S.D. FALCONARESE 1919 |

**AUTORIZZAZIONE EX ART. 34/3 N.O.I.F.**

Viista la certificazione presentata in conformità all’art. 34/3 delle N.O.I.F. si concede l’autorizzazione, prevista al compimento del 14° anno di età per le calciatrici e al 15° anno di età per i calciatori, alI seguentI calciatori/calciatrici:

**GOLEMI DANIEL nato 22.12.2009 943.510 A.S.D. AMICI DEL CENTROSOCIO SP.**

**PRINCIPI MARTINA nata 14.09.2010 943.510 A.S.D. AMICI DEL CENTROSOCIO SP.**

**COMUNICAZIONE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

**ATTIVITA' CALCIO+UNDER15 FEMMINILE**

Il Coordinatore Federale Regionale Floriano Marziali del Settore Giovanile e Scolastico con riferimento all’attività di Sviluppo dell’Attività Under 15 comunica l’elenco delle ragazze convocate per il giorno **mercoledì 05 Febbraio 2025 alle ore 14.30 presso il Campo sportivo Santa Maria dell’Arzilla di Pesaro.** Le calciatrici convocate dovranno presentarsi puntuali e munite del kit personale di giuoco (tuta, kway, maglia, calzoncini, calzettoni), oltre a parastinchi e:

- LIBERATORIA MINORENNE IMMAGINI FIRMATA

- DOCUMENTO D’IDENTITA’

- CERTIFICATO MEDICO ATTIVITA’ AGONISTICA

- AUTORIZZAZIONE TRASPORTO ALLA CONVOCAZIONE FIRMATA DA ENTRAMBI I GENITORI

La seduta di allenamento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative in vigore, indicazioni generali finalizzate al contenimento dell’emergenza COVID-19. Per le convocazioni cui sotto, valgono le indicazioni generali emanate dalla FIGC con il protocollo datato 13 luglio 2023 “Raccomandazioni per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2024/2025 finalizzate al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 nell’ambito dei campionati professionistici e dilettantistici”” reperibile sul sito [www.figc.it](file:///C:\Users\Utente\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\2WFCP0Y5\www.figc.it)

Si raccomanda massima puntualità.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Team Manager:

Sig.na Antonucci Veronica

Tel. 3387396081 e-mail: ***(***[base.marchesgs@figc.it](mailto:base.marchesgs@figc.it) ***–*** [marche.sgs@figc.it](about:blank)***)***

In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l’assenza.

**STAFF**

Selezionatore Under 15 F Diana Stefano

Collaboratore Tecnico Marinelli Matteo

Team Manager Antonucci Veronica

Si ringraziano le Società per la collaborazione

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR** | **COGNOME** | **NOME** | **NASCITA** | **SOCIETÀ** |
| 1 | ANDREINI | MICHELLE | 08/05/2011 | SAN MARINO ACADEMY |
| 2 | BIANCHI | ANNALISA | 07/01/2010 | RIMINI FC |
| 3 | BRAY | CATERINA | 12/05/2010 | CESENA FC |
| 4 | BURATTINI | ANNA | 20/01/2011 | LF JESINA AURORA |
| 5 | CECCOLINI | NOEMI | 22/06/2010 | AD POLISPORTIVA ARZILLA |
| 6 | GIORGI | CATERINA | 13/06/2010 | AD POLISPORTIVA ARZILLA |
| 7 | LEMNUSHA | KAMILA | 30/06/2010 | CESENA FC |
| 8 | LEONARDI | GIUDITTA | 22/06/2010 | AD POLISPORTIVA ARZILLA |
| 9 | MALACCARI | GIADA | 07/01/2011 | WOMAN SANGIUSTESE ASD |
| 10 | MANCINI | SOFIA | 12/04/2010 | AD POLISPORTIVA ARZILLA |
| 11 | MANDOLINI | GINEVRA | 16/02/2010 | AD POLISPORTIVA ARZILLA |
| 12 | PALAZZOLO | GINEVRA | 12/06/2011 | FEMMINILE RICCIONE |
| 13 | PIRACCINI | NICOLE | 10/07/2011 | CESENA FC |
| 14 | PISTOLESI | BENEDETTA | 10/05/2011 | WOMAN SANGIUSTESE ASD |
| 15 | PRUGNOLI | GILDA | 14/05/2010 | CESENA FC |
| 16 | TASHI | EMILI | 04/06/2011 | LF JESINA AURORA |
| 17 | ULISSI | ANASTASIA | 11/09/2010 | AD POLISPORTIVA ARZILLA |
| 18 | URBINATI | EMMA | 07/03/2010 | FEMMINILE RICCIONE |
| 19 | VERNOCCHI | ALESSIA | 23/01/2011 | CESENA FC |
| 20 | ZAVOLI | VIOLA | 29/07/2011 | DEA RIMINI ETS UC |

## Modifiche al programma gare del 02/02/2025

**CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI**

Visti gli accordi societari intervenuti le sottoindicate gare vengono disputate come segue:

MONTURANO CALCIO/SANGIORGESE M.RUBBIANESE dell’1.02.2025 inizia **ore 17,30.**

**CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE II FASE**

Causa indisponibilità campo la gara DELFINO PESCARA/ROMA CALCIO FEMMINILE è **anticipata a sabato 01.02.2025 ore 15,00**

**Modifiche al programma gare del 05/02/2025**

**CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

La gara OFFIDA A.S.D./PINTURETTA FALCOR inizia **ore 20,30**.

## Modifiche al programma gare del 09/02/2025

**CAMPIONATO UNDER 14 PROF MASCHILI**

Visti gli accordi societari intervenuti le sottoindicate gare vengono disputate come segue:

DELFINO PESCARA/PERUGIA CALCIO inizia **ore 12,00**

VIS PESARO DAL 1898 SRL/ROMA S.P.A. **anticipata a sabato 08.02.2025 ore 15,00, campo “Supplementare Benelli” di Pesaro**

**TORNEO ESORDIENTI UNDER 13 PRO**

Visti gli accordi societari intervenuti le sottoindicate gare vengono disputate come segue:

VIS PESARO DAL 1898 SRL/ROMA S.P.A. **anticipata a sabato 08.02.2025 ore 15,00, Stadio “Benelli” di Pesaro**

NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

PRIMA CATEGORIA

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del Segretario Angelo Castellana, nella seduta del 30/01/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 25/ 1/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JALLOW BASIRU | (INVICTUS RAPAGNANO GROTTA) |  |  |  |

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 162 – RIUNIONE DEL 28 gennaio 2025

Reclamo n. 26/CSAT 2024/2025

Decisione n. 27/CSAT 2024/2025

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 28 gennaio 2025 a seguito del reclamo n. 26 promosso dalla società A.S.D. AMATORI CALCIO APPIGNANO in data 15/01/2025 avverso la sanzione sportiva della perdita della gara 0-3 applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Macerata con delibera pubblicata sul c.u. n. 51 del 08/01/2025,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il reclamo;

- relatore Giovanni Spanti;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 15/01/2025 la società A.S.D. AMATORI CALCIO APPIGNANO ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva della perdita della gara 0-3 applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Macerata con delibera pubblicata sul c.u. n. 51 del 08/01/2025e ha chiesto che la decisione impugnata venisse annullata e che venisse disposta l’effettuazione della gara, sostenendo che impossibilità di non giocare la partita era dipesa da un evento - malfunzionamento improvviso dell’impianto di illuminazione – imprevedibile ad essa non addebitabile, avendo peraltro la stessa messo in tutto quanto per essa possibile per risolvere il problema.

La reclamante a sostegno della propria difesa ha prodotto la seguente documentazione:

a) dichiarazione della ASD Unione Sportiva Appignanese, gestore dell’impianto sportivo, che ha attestato che l’impianto di illuminazione era regolarmente funzionante fino alle ore 19.00 quando è terminato l’allenamento della propria squadra di calcio;

b) dichiarazione dell’Area Tecnica del Comune di Appignano che ha attestato che alle ore 19.15 l’impianto elettrico ha cominciato a manifestare dei problemi per cui è stata immediatamente contattata una ditta specializzata in manutenzione degli impianti elettrici la quale è subito intervenuta sul posto senza riuscire ad individuare il guasto che si è riusciti a riparare soltanto il giorno dopo, come documentato dal DDT della ditta GIEFFE snc del 4-1-2025 allegato;

c) screenshot di chiamata del Sindaco del Comune di Appignano sig. Mariano Calamita, previamente allertato dalla società reclamante del problema, che ha comunicato di aver allertato la ditta GIEFFE snc per la immediata ricerca del guasto e per la sua riparazione.

Successivamente la ricorrente ha fatto pervenire una dichiarazione della ditta GIEFFE snc, ditta intervenuta nell’immediatezza nell’impianto sportivo, la quale ha attestato l’impossibilità di risolvere subito il problema e di aver potuto eseguire la riparazione soltanto il giorno successivo mediante la sostituzione di un interruttore differenziale, dopo aver individuato il guasto mediante controlli strumentali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’arbitro della gara in epigrafe ha riferito, nel proprio referto, che l’incontro non si era potuto disputare poiché “ *al mio arrivo nell’impianto di gioco accertavo che alcuni fari erano spenti con la conseguente mancanza di visibilità necessaria per garantire lo svolgimento regolamentare della gara ….La problematica perdurava fino alle 21.45 così da non poter dare inizio all’incontro…”.*

In ba*se a ci*ò, ilcompetente Giudice sportivo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha inflitto all’odierna reclamante, ritenuta responsabile della mancata disputa dell’incontro, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3.

Alla luce della documentazione prodotta dalla A.S.D. AMATORI CALCIO APPIGNANO il reclamo va accolto con annullamento della decisione impugnata ed ordine di effettuazione della gara non disputata.

L’improvviso malfunzionamento dell’impianto comunale perfettamente funzionante fino alle ore 19.00 del giorno della gara (come attestato sia dalla società Unione Sportiva Appignanese, gestore dell’impianto, che ha svolto il proprio allenamento fino a tale orario sia dall’Area Tecnica del Comune di Appignano costituisce, a parere della Corte, la fattispecie di un evento improvviso ed imprevedibile classificabile come caso fortuito che si identifica in un evento non addebitabile alla società ospitante.

Il legislatore sportivo, a differenza di quello ordinario e segnatamente penale, non ha ritenuto di dover inserire, oltre alla forza maggiore, anche il caso fortuito quale elemento che possa escludere la rimproverabilità della condotta all’agente.

Tuttavia la giurisprudenza in materia ha fornito un’interpretazione piuttosto estesa della forza maggiore, arrivando a ritenere che la stessa possa coincidere con un evento assolutamente “imprevedibile”, tendendo in buona sostanza a ricomprendere nella forza maggiore il significato tradizionale attribuito al caso fortuito.

Se dunque l’esimente sportiva della forza maggiore si misura sui concetti dell’imprevedibilità, della cogenza e della insuperabilità, è inequivocabile che questa forma di esclusione della responsabilità possa estendersi, allora, anche a quelle situazioni ordinariamente qualificabili come caso fortuito.

E dunque, «se l’evento esterno risulta imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, esso assurge a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell’art. 55 delle NOIF, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione» (Corte Giust. Fed., in C.U. FIGC, 13 luglio 2011, n. 006/CGF).

Il giudizio sulla effettiva pregnanza dell’impedimento esterno – cioè sulla sussistenza della causa esimente – è quindi in prevalenza un giudizio fattuale, da formulare alla stregua di massime di esperienza e di valutazioni tecniche.

Orbene, nel caso di specie, questa Corte ritiene che la mancata disputa della gara deve ritenersi ascrivibile – come documentato in atti – ad un evento riconducibile ad un guasto all’impianto di illuminazione imprevedibile ed improvviso; peraltro la società ospitante – che non gestisce l’impianto – si è immediatamente attivata per cercare di risolvere subito il problema e quindi di giocare la gara – rivolgendosi sia alla società che gestisce l’impianto sportivo sia alla amministrazione comunale che ne è proprietaria.

L’accaduto deve quindi essere qualificato alla stregua di evento imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e l’accortezza normalmente esigibili da una società sportiva dilettantistica, che peraltro nel caso in esame risulta non essere nemmeno il gestore dell’impianto e che si è adoperata nell’immediatezza per risolvere il problema e disputare la partita.

In questa prospettiva, in ragione degli eventi descritti in narrativa e in virtù della documentazione prodotta dalla reclamante, si ritiene che alla stessa non possa essere mosso alcun rimprovero in ordine alla mancata disputa della gara in questione.

A tutto ciò segue l’accoglimento del reclamo con annullamento della decisione impugnata ed ordine di effettuare la gara non disputata.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, annulla l’impugnata delibera disponendo il recupero della gara non disputata.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 28 gennaio 2025.

Il Relatore Il Presidente

Giovanni Spanti Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 30 gennaio 2025

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

ERRATA CORRIGE

**CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

A seguito rettifica arbitrale, l’ammonizione con conseguente squalifica per 1 gara per recidività in ammonizione comminata nel CU n. 163 del 29.01.2025 al calciaotre MARZIALI JOSHUA, tesserato con la soc. INVICTUS RAPAGNANO GROTTAZZOLINA, deve ritenersi revocata con effetto immediato; al contempo viene inserito fra i calciatori ammoniti, come risulta nel presente CU, JALLOW BASIRU, tesserato con la medesima suddetta Società.

**CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI**

A seguito di rettifica arbitrale il risultato della gara MONTICELLI CALCIO S.R.L./TRODICA CALCIO ASD del 25.01.2025 è **3-0** anziché 0-3 come pubblicato nel CU n. 163 del 29.01.2025.

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 10/02/2025.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 30/01/2025.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Segretario**  **(Angelo Castellana)** | **Il Presidente**  **(Ivo Panichi)** |